



COMUNE DI FORINO

(PROVINCIA DI AVELLINO)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero 115

del 13.11.2019

**OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI AVELLINO
PROMOSSO DALLA SOCIETÀ ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.,
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **tredecim** del mese di **novembre**, alle ore **13.45**, in Forino, presso la sede municipale del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede il Dott. Antonio Olivieri, in qualità di Sindaco e sono presenti e/o assenti i seguenti signori:

Olivieri Antonio	SINDACO	P
Lanzetta Luigi	VICE SINDACO	P
Giardino Laura	ASSESSORE	P
Ercolino Stefano	ASSESSORE	P
Capriati Erica Chiara	ASSESSORE	P

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000, alla presente seduta partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott. Gianluca Forgione.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con delibera di G.C. n. 45 del 16.04.2015, esecutiva, il Comune di Forino procedeva all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di recupero ed adeguamento antisismico della scuola elementare ubicata in Via G. Marconi, inserendola nei Piani Annuali di Edilizia Scolastica 2015-2016-2017 ai sensi dell'art 10 del D.L. n. 104/2013 e del D.I. MEF-MIUR-MIT del 23.01.2015;
- con DD. DD. N. 122 del 30.04.2015 Regione Campania e del MIUR dell'01.09.2015 l'opera otteneva idonea copertura finanziaria;
- con Determina del responsabile del servizio Tecnico n. 14 del 28.01.2016 veniva approvato lo schema di bando e gli altri documenti di gara prevedendosi che le opere in questione fossero appaltate mediante procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con importo a base d'asta pari ad euro 1.152.335,68 oltre Iva;
- con determina del responsabile del servizio tecnico n. 96 del 23.06.2016 i lavori in questione venivano aggiudicati in via definitiva alla "Alba Costruzioni s.c.p.a con un ribasso del 5,220%;
- il Contratto a corpo veniva stipulato in data 20.09.2016 rep. n. 3 per un importo netto di 1.096.394,42 di cui 80.664,00 per oneri sicurezza, oltre Iva;
- i lavori dovevano essere ultimati nel termine di 250 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna avvenuta in data 08.11.2016;
- in seguito a ripetute sospensioni dei lavori è sorto contenzioso con la suddetta ditta a tutt'oggi ancora irrisolto;

CONSIDERATO CHE

- in data 19.03.2018 prot. n. 1273 perveniva al protocollo dell'Ente Atto Di Diffida e Costituzione in mora, proveniente dalla società "Alba Costruzioni s.c.p.a., con sede in Sant'Anastasia (Na), in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, *"per l'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto di appalto del 20.09.2016 (...), entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del presente atto e a versare nello stesso termine all'impresa appaltatrice le somme sopra quantificate, maggiorate di interessi e rivalutazione dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo; con avvertenza che in mancanza lo stesso contratto dovrà considerarsi risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art 1454 c.c. e si adiranno le vie di rito per il risarcimento di tutti i danni e pregiudizi subiti e subendi dall'impresa appaltatrice"*.
- in seguito a tale atto stragiudiziale il Responsabile dell'UTC, arch. Francesco Grasso, indirizzava al Sindaco nota prot. n. 5688 del 27.11.2018, nella quale evidenziava che dopo ripetuti incontri con la Ditta appaltatrice, la D.L., il collaudatore amministrativo e RUP, tesi al bonario componimento della vertenza e alla immediata ripresa dei lavori, non essendo arrivati ad esito positivo, invocava l'ausilio di un legale esperto in materia al fine di una definizione della controversia nell'interesse dell'Ente;
- su richiesta esplicita del responsabile del servizio tecnico, nel suddetto procedimento l'Ente ha inteso avvalersi, con atto di G.C. n. 55 del 29.11.2018, esecutivo, di un legale con chiara fama nella materia di lavori pubblici, individuando, in ragione della complessità dell'incarico l'Avv. Domenico Sabia, del Foro di Avellino con studio in Avellino alla Via Carlo del Balzo n. 55;
- in data 31.01.2019 il legale incaricato faceva pervenire al protocollo dell'Ente n. 623 Parere legale in merito alla vertenza suddetta, dando nello stesso precise indicazioni procedurali al Responsabile;
- con DGC n. 13 del 07.02.2019 la giunta comunale prendeva atto del parere pro-veritate dell'Avv.to Domenico Sabia e comunicava lo stesso al responsabile del servizio tecnico al fine di porre in essere quanto in esso contenuto

VISTO l'atto di citazione notificato al Comune in data 9 maggio 2019 (prot. 2415) con il quale la società Alba costruzioni s.c.p.a. pretende al 31.12.2018 complessivi € **915.941,10** oltre ad aggiornamenti delle pretese dell'esito della presa in consegna del cantiere da parte della stazione appaltante, e chiede al Tribunale di Avellino:

- *in accoglimento della domanda dichiarare risolto ai sensi dell'art. 1454 cc il contratto di appalto sottoscritto il 20.09.2016 inter partes, ovvero in alternativa pronunciare risoluzione del contratto di appalto medesimo per notevole inadempimento del Comune di Forino;*
- *condannare il Comune convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € **94.572,97** quale valore venale delle opere eseguite (pari ad € 66.917,01) e costi di smaltimento a discarica autorizzata di materiali di risulta e di amianto (pari a € 27.655,96), o alla diversa somma anche maggiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data del 16.07.2017 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) sino al soddisfo;*
- *condannare il Comune convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di complessivi € **130.203,00** a titolo di costi degli appalti e tamponamenti della sicurezza posti in opera, o alla diversa somma anche maggiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge alla data del 16.07.2017 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) sino al soddisfo;*
- *condannare il Comune convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di complessivi € **388.648,82** a titolo di risarcimento del danno emergente provvisoriamente calcolato alla data del 31.12.2018, o alla diversa somma anche maggiore che risulterà in corso di causa anche per effetto dell'aggiornamento del danno alla data della sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge alla data del 16.07.2017 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) sino al soddisfo;*
- *condannare il Comune convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di complessivi € **171.833,87** a titolo di risarcimento del danno per mancata presa in consegna del cantiere da parte della stazione appaltante o alla diversa somma anche maggiore che risulterà in corso di causa anche per effetto dell'aggiornamento del danno alla data della sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge alla data del 16.07.2017 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) sino al soddisfo;*
- *condannare il Comune convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di complessivi € **130.682,44** a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante, o alla diversa somma anche maggiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data del 16.07.2017 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) sino al soddisfo);*
- *vittoria di spese e competenze di causa*

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Ritenuto necessario procedere alla costituzione in giudizio del Comune di Forino nel ricorso avanti al Tribunale di Avellino promosso dalla società Alba Costruzioni s.c.p.a.

Viste le linee guida n° 12 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

Atteso che,

- secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: "Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art.17, comma 1, lett. d) sono esclusi all'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte all'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016;

Considerato che in presenza di specifiche ragioni logico motivazionali, la normativa citata, come interpretata anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC nelle proprie Linee Guida per affidamenti di incarichi legali, consente alla Pubblica Amministrazione di ricorrere all'affidamento diretto dell'incarico difensivo a un professionista determinato, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del Codice dei Contratti;

Tenuto conto che:

- il Comune di Forino è sprovvisto di ufficio legale;
- una tardiva o mancata costituzione può arrecare grave pregiudizio all'Ente;
- il Comune per garantire la massima trasparenza ha disciplinato con regolamento comunale "l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente"
- l'art. 2 del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, approvato con DGC n. 57 del 21.04.2017 che prescrive quanto segue *"in via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune in sede di deliberazione di costituzione in giudizio, ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, per cause di **rilevante importanza e/o complessità** che richiedono prestazioni professionali di altissima **specializzazione**, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici"*

Considerata la particolare competenza e la specializzazione necessaria per materia oggetto del ricorso

RITENUTO opportuno affidare la difesa delle ragioni dell'amministrazione Comunale nell'instaurato giudizio di primo grado ad un legale noto per professionalità e competenza in quanto la causa in argomento è sia di rilevante importanza che complessa, *così come emerge dal valore della stessa;*

Visto il curriculum trasmesso dall'Avv. Marcello Giuseppe Feola nel quale è indicata l'attività scientifica, didattica e professionale e dal quale si evince che lo studio legale di cui lo stesso è titolare è specializzato in diritto amministrativo, svolge attività consulenziale e giudiziale dinanzi ai TT.AA.RR. ed al Consiglio di Stato, oltre che dinanzi ai giudici civili per le controversie coinvolgenti le pubbliche amministrazioni

CONSIDERATO CHE:

- il professionista a mezzo PEC del 12.11.2019 ha manifestato la disponibilità ad assumere la difesa del Comune di Forino nel giudizio in argomento preventivando la spesa di € 10.000,00 oltre cpa ed IVA, applicando una significativa riduzione rispetto all'importo € 13.024,44 scaturente dall'applicazione dei parametri minimi per le cause di valore compreso tra 520.000,00 ed 1.000.000,00 dinanzi ai tribunali civili, *e pertanto il presente atto rispetta il principio di economicità;*
- il professionista si è reso disponibile a suddividere il compenso su due esercizi e pertanto, in base al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al DLgs. 118/2011), essendo determinabile l'esigibilità della spesa, l'impegno è imputabile sui due esercizi finanziari 2019 e 2020 in parti uguali;
- l'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Avellino è imminente ed è pertanto necessario ed urgente conferire incarico per la costituzione dell'Ente

Ritenuto affidare, per le motivazioni sopra espressamente illustrate, la tutela e la difesa degli interessi dell'Ente nel giudizio in argomento *al Prof. Avv. Marcello G. Feola – Cassazionista-Professore di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Salerno –*, legale noto per professionalità e competenza che si è reso disponibile ad assumere la difesa del Comune

Dato atto che il professionista, per le vie brevi, ha chiarito, al fine del conferimento dell'incarico, che svolge l'attività di professore universitario a tempo definito

VISTO il D. Lgs. nr. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D. lgs. N. 118 del 23/06/2011 e s. m. e i;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso a norma dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, dal responsabile del servizio amministrativo

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- la delibera n. 11 del 31 marzo 2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato DUP 2019/2021;
- la delibera n. 12 del 31 marzo 2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- La DGC n. 84 del 26.07.2019 ad oggetto "approvazione PEG 2019/2021"
- La DGC n. 114 del 13.11.2019 con la quale si procedeva alla variazione di bilancio 2019/2021, tra l'altro incrementando lo stanziamento del capitolo di bilancio 10120801/1 "spese per liti ed arbitraggi"

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

Di costituirsi in giudizio nel ricorso avanti al Tribunale di Avellino promosso dalla società Alba Costruzioni s.c.p.a.

Di conferire l'incarico al Prof. Avv. Marcello G. Feola –, con studio legale in Salerno, affinché tuteli e difenda gli interessi dell'Ente nel giudizio suindicato;

Di dare atto che i compensi e le spese per l'attività professionale da espletare per l'intero giudizio sono state definite in € 10.000,00 (oltre cap ed IVA), al lordo delle ritenute.

Di imputare la spesa complessiva di € € 10.000,00 (oltre cap ed IVA), in parte uguali sugli esercizi finanziari 2019 e 2020 al capitolo di bilancio 10120801/1 "spese per liti ed arbitraggi"

Di rinviare al responsabile del servizio competente per i consequenziali provvedimenti;

Di dichiarare con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

DELIBERA

Di RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, 4 comma del D.lgs. 267/2000

ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 c.1 del D. L.vo 18.8.2000 n.267;

- di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio dott. Gianluca Forgione _____

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott. Antonio Olivieri

Il Vice Segretario Comunale

Dott. Gianluca Forgione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo notificatore comunale, si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 19.11.2019 , e vi resterà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 , comma 1 della Legge n. 267/00.

Il Messo Comunale

Sig. Leopoldo Buonerba

Il Responsabile del procedimento

Esposito Domenica

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13.11.2019

perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000;

perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art.134, comma 4;

Dalla Residenza Municipale, li

Il Vice Segretario Comunale

Dott. Gianluca Forgione
